



SviluppoToscana
S.p.A.

Decreto Dirigenziale n. 24001 del 28 Ottobre 2024

**ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DELL'AGGLOMERATO DI FIRENZE
PER IL RINNOVO DEL PARCO MEZZI AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA AMBIENTE**

AVVISO PARCO MEZZI PA

Linee guida di rendicontazione

REVISIONI

N.	DATA	MOTIVAZIONI	Autore revisione

1. Premessa

Scopo del documento è quello di rappresentare uno strumento di riferimento per la corretta presentazione della domanda di erogazione del contributo contenente la rendicontazione delle spese ad uso di tutti i beneficiari dell' "Avviso di assegnazione di contributi a favore dei comuni dell'agglomerato di Firenze per il rinnovo del parco mezzi al fine del miglioramento della qualità dell'aria ambiente" di cui al D.D. 24001 del 28 Ottobre 2024 (di seguito "Avviso Parco Mezzi PA").

Qualora il beneficiario predisponga una rendicontazione di spesa non conforme alle disposizioni delle presenti linee guida, l'eventuale discrasia potrà essere sanata tramite una successiva integrazione dei documenti interessati.¹

Le presenti disposizioni di dettaglio non derogano in alcun modo alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Le presenti disposizioni sono pubblicate a cura di Sviluppo Toscana sul proprio sito web (sezione "Rendicontazione").

¹ Il beneficiario potrà attendere la richiesta di integrazioni che sarà inviata da Sviluppo Toscana nel corso dei controlli sulla rendicontazione di spesa.



SviluppoToscana
S.p.A.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE (Rendicontazione)

Ai sensi del combinato disposto del par. 12.2 e del par. 9.2 dell'Avviso Parco Mezzi PA le amministrazioni beneficiarie dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento e comunque entro 240 giorni dall'avvenuta comunicazione della concessione a mezzo pubblicazione sul sito www.sviluppo.toscana.it avvenuta in data 01/04/2025. La scadenza ultima di rendicontazione è quindi il 27/11/2025.

Non sono ammesse proroghe.

Le domande di erogazione devono essere presentate dai beneficiari tramite pec al seguente indirizzo:

- asa-controlli@cert.sviluppo.toscana.it

Alla pec di richiesta di erogazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) domanda di erogazione del contributo (Allegato A);
- b) fatture di spesa (formato.xml), debitamente quietanzate intestate al beneficiario del contributo, completa di nominativo e codice fiscale dell'Ente, conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per la fornitura con relativa IVA (nel caso di emissione di fatture con il meccanismo del cosiddetto "split payment", dovrà essere documentato anche l'avvenuto versamento dell'IVA all'Erario mediante esibizione del modello F24 quietanzato, nell'ipotesi di pagamenti cumulativi apposita dichiarazione da parte del responsabile dei servizi finanziari che attesti che l'IVA pagata comprenda anche le fatture poste in rendicontazione);
- c) Provvedimento di liquidazione, mandato di pagamento e quietanza di pagamento;
- d) Dichiarazione sul regime I.V.A., redatta in base allo schema disponibile sul sito di Sviluppo Toscana (Allegato B);
- e) Attestazione relativa all'applicazione della Ritenuta d'Acconto del 4% art. 28, D.P.R. n. 600/1973 (Allegato C);
- f) copia del/i libretto/i di circolazione del veicolo/i rottamato/definitivamente esportato (*ove non già presentato in sede di ammissione*);
- g) copia del/i libretto/i di circolazione del veicolo/i nuovo acquistato;
- h) modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela (Allegato D)

Si ricorda che che l'erogazione del contributo verrà effettuata solo dopo la verifica, da parte di Sviluppo Toscana della documentazione inviata di cui al presente articolo. La mancata presentazione anche di un solo documento determina l'impossibilità di liquidazione del contributo.



Qualora la relativa documentazione allegata non risulti conforme ai requisiti e alle modalità previste dall'Avviso si procederà alla revoca dell'assegnazione del contributo che non verrà pertanto erogato.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione con bonifico all'IBAN dichiarato in domanda di erogazione dal Beneficiario riferito al un conto corrente intestato al beneficiario.

Ai sensi del par. 10.5 dell'Avviso la documentazione inerente alla realizzazione dell'operazione agevolata (documentazione amministrativa, titoli di spesa utilizzati per la rendicontazione dei costi) in originale, oppure in copia fotostatica resa conforme all'originale secondo la normativa vigente ed in particolare secondo gli artt. 47, 49 e 50 e l'Allegato IX del Regolamento UE 2021/1060 va conservata fino a dieci anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile.

3. RENDICONTAZIONE

3.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 4 dell'“ Avviso Parco Mezzi PA”, ovvero spese per acquisto di veicoli per trasporto di persone (categoria M1) e per i veicoli da lavoro (categorie M2, M3, N1, N2, N3) in sostituzione della seguenti tipologie di veicoli:

- veicoli diesel (M1) di categoria fino ad euro 5 che verranno demoliti/esportati (limitata alla categoria euro 5)
- veicoli da lavoro diesel (M2, M3, N1, N2, N3) di categoria fino ad euro 5 che verranno demoliti/esportati (limitata alla categoria euro 5)

È possibile acquistare in sostituzione i veicoli (M1) con seguente alimentazione:

- esclusivamente elettrica
- elettrica plug-in euro 6
- ibrida-elettrica euro 6
- GPL o gas metano bi-fuel euro 6

È possibile acquistare in sostituzione i veicoli da lavoro (M2, M3, N1, N2, N3) con seguente alimentazione:

- esclusivamente elettrica
- elettrica plug-in euro 6
- ibrida-elettrica euro 6
- GPL o gas metano bi-fuel
- benzina euro 6
- diesel euro 6



La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ritenute ammissibili in sede di valutazione della domanda.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari nel periodo di ammissibilità.

Ai sensi di quanto stabilito dal par. 10.3 dell' " Avviso Parco Mezzi PA , le spese sostenute devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e i 240 giorni successivi alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo, ovvero dal 07/11/2024 e il 27/11/2025, fermo restando l'obbligo di rendicontazione entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento.

2.2 Annullamento dei documenti di spesa e CUP CIPESS

Alla luce delle seguenti disposizioni:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 13/08/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ai fini della tracciabilità di flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP CIPESS). La mancanza della clausola di tracciabilità nei contratti ne comporta la loro nullità.

- Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii., in base alla quale rappresenta condizione imprescindibile che rende obbligatoria la richiesta del CUP anche la mera previsione di un finanziamento tramite risorse pubbliche, nonché del CIG;

- articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136". Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che "Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2";

- articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che impone l'obbligatorietà del CUP CIPESS/CIG sulle fatture;

è richiesto obbligatoriamente che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati siano esibiti in originale o copia conforme all'originale e rechino nel corpo o nell'oggetto il riferimento al CUP CIPESS, pena la loro non eleggibilità a contribuzione.

3.3 Pagamenti ammissibili



Come indicato non sono ammissibili a contributo eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.